



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Prot.Gen.

IL SINDACO

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, ed è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2013 è stato superato nella città di Ferrara, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; in particolare nell'arco del 2014 5 sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate pari a 51, nel 2015 pari a 55 e nel 2016 pari a 36;
- che in data 26/07/2012 il Comune di Ferrara unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, ed attualmente in fase di salvaguardia, prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che il citato Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 28/09/2015 sono state apportate, nelle more dell'approvazione del PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - alcune integrazioni al testo già adottato;
- che in particolare, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 e al nuovo "Accordo di Programma" (allegato 6), pongono in capo al Comune di Ferrara l'adozione di una serie di misure di limitazione al traffico privato, da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dall'1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il 'Piano Aria Integrato Regionale' (PAIR 2020), entrato in vigore in data 21 aprile 2017;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 05/06/2017 è stato approvato lo "...schema di nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- che con la Delibera n. 1412 del 25 settembre 2017 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017", disponendo una serie di misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

- che, in particolare, nella sopracitata Delibera la Giunta regionale ha approvato le seguenti misure aggiuntive: *“a decorrere dall’1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall’1 ottobre 2019 il divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota cui si applica il presente divieto che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale; dall’1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”; dall’1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. E’ stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.”;*

Tenuto conto inoltre

- che nella sopracitata Delibera vengono definite le misure emergenziali articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 microgrammi/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento;
- che se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei quattro giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM₁₀, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si devono attenere alle misure emergenziali di 1° livello – che entrano in vigore dal giorno dopo quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso – aggiuntive rispetto a quanto previsto nel piano;
- che se nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) si verifica l’avvenuto superamento continuativo nei dieci giorni antecedenti del valore limite giornaliero del PM₁₀, i Comuni dell’agglomerato di Bologna e i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, della provincia in cui è avvenuto il superamento, si devono attenere alle misure emergenziali di 2° livello – che entrano in vigore dal giorno dopo quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso – aggiuntive rispetto a quelle del 1° livello;
- le misure emergenziali di 1° livello prevedono:
 - ampliamento della limitazione della circolazione dalle ore 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro 4 dall’1 ottobre dell’anno di approvazione del Piano e diesel Euro 5 dall’1 ottobre 2020;
 - potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;
 - abbassamento del riscaldamento fino ad un max 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <3 stelle;
 - divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.), incluse anche le deroghe previste dall’art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
 - divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- Le misure emergenziali di 2° livello prevedono l'aggiunta rispetto a quelle di 1° livello del:
 - divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;

Preso atto delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Vista la nota della Regione Emilia – Romagna del 6 agosto 2018, prot. 2018/530988, assunta al P.G. del Comune di Ferrara con il n.97539, con cui l'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche Ambientali e della montagna rammenta ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia Romagna l'elenco delle misure del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) relative alla limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti ed all'utilizzo delle biomasse legnose ad uso domestico, che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2018, sottolineando l'importanza di una corretta e completa attuazione delle misure del PAIR 2020 nei territori interessati, per assicurare la tutela della salute dei cittadini;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni ;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara dal 01/10/2018 fino al 31/03/2019, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive);
- **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di: giovedì 01/11/2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019.

B) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara nei periodi dal 01/10/2018 al 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- nelle **prime domeniche del mese** e più precisamente nelle giornate di domenica 07/10/2018, domenica 04/11/2018, domenica 02/12/2018, domenica 13/01/2019, domenica 03/02/2019, domenica 03/03/2019, salvo diversa programmazione che sarà concordata con le associazioni di categoria o per motivi di incompatibilità con il calendario della Seria A, **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
- **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

C) dal 1 ottobre 2018 l'utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione.

ORDINA INOLTRE

D) L'adozione delle seguenti misure emergenziali di 1° livello nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 4 giorni precedenti : a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8.30 - 18.30 il **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 5** o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
- **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

VIETA

- 1) dal 1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno l'utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva <2 stelle e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2) dal 1 ottobre 2018 l'installazione di generatori con classe di prestazione emissiva <3 stelle;
- 3) qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.), incluse anche le deroghe previste dall'art.182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 4) lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- 5) a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

ORDINA INOLTRE

E) L'adozione delle seguenti misure emergenziali di 2° livello, se nei giorni di controllo, si verifica l'avvenuto superamento continuativo, nei 10 giorni antecedenti, del valore limite giornaliero del PM10, alle misure emergenziali di 1° livello, di cui al punto D), si aggiunge il divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, di utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle.

Il dettaglio dei criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti è riportato al punto 1 dell'allegato 1, della Delibera di Giunta Regionale n.1412/2017;

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento consecutivi . Le verifiche

e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- Area di parcheggio "Centro Grossisti Diamante"
- Area di parcheggio "ex MOF"
- Area di parcheggio "p.le dei Giochi"
- Area di parcheggio "Palazzo delle Palestre"
- Area di parcheggio "via Volano"
- Area di parcheggio Rivana
- Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo
- Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco
- Parcheggio in struttura "Centro Storico"
- Parcheggio in struttura "Diamanti"
- Parcheggio in struttura via del Lavoro
- c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di San Paolo)
- p.le Megaglie d'Oro
- Rampari di San Paolo
- Rampari di San Rocco
- Rotatoria P.le San Giovanni
- via Angelo Drigo
- via Argine Ducale (da rotatoria via Ferraresi a via Foro Boario)
- via Arginone
- via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)
- via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)
- via Bacchelli
- via Barucchetto (da via Padova all'ingresso Centro Grossisti Diamante)
- via Beethoven
- via Bentivoglio (da via F.Ili Rosselli a via Maragno)
- via Bologna
- via Bonzagni
- via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)
- via Canapa
- via Caretti
- via Carli
- via Comacchio
- via Copparo
- via Darsena
- via dei Calzolari
- via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)
- via della Fiera
- via delle Fiore
- via Eridano
- via F.Ili Rosselli
- via Ferraresi

e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- Area di parcheggio "Centro Grossisti Diamante"
- Area di parcheggio "ex MOF"
- Area di parcheggio "p.le dei Giochi"
- Area di parcheggio "Palazzo delle Palestre"
- Area di parcheggio "via Volano"
- Area di parcheggio Rivana
- Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo
- Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco
- Parcheggio in struttura "Centro Storico"
- Parcheggio in struttura "Diamanti"
- Parcheggio in struttura via del Lavoro
- c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di san Paolo)
- p.le Megaglie d'Oro
- Rampari di San Paolo
- Rampari di San Rocco
- Rotatoria P.le San Giovanni
- via Angelo Drigo
- via Argine Ducale (da rotatoria via Ferraresi a via Foro Boario)
- via Arginone
- via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)
- via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)
- via Bacchelli
- via Barucchello (da via Padova all'ingresso Centro Grossisti Diamante)
- via Beethoven
- via Bentivoglio (da via F.Ili Rosselli a via Maragno)
- via Bologna
- via Bonzagni
- via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)
- via Canapa
- via Caretti
- via Carli
- via Comacchio
- via Copparo
- via Darsena
- via dei Calzolari
- via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)
- via della Fiera
- via delle Fiere
- via Eridano
- via F.Ili Rosselli
- via Ferraresi

- via Giovanni Verità
- via Gramiccia
- via Ippolito d'Este
- via Leopardi
- via Levi
- via Maragno (da via Bentivoglio a via Padova)
- via Marconi
- via Maverna
- via Michelini
- via Modena (da inizio c.a. a via Marconi)
- via Orlando Furioso (da via A.Novello a via Leopardi)
- via Pannonius
- via Parini
- via Pavone (da via Arianuova a santa Maria degli Angeli)
- via Pomposa
- via Pontegradella (dall'inizio del C.A. a via Caretti)
- via Porta Catena (da via Canapa a p.le dei Giochi e Palazzo delle Palestre)
- via Ravenna
- via San Giacomo (da rotatoria di via Darsena a via Saragat)
- via San Maurelio (da via O.Putinati a via Volano)
- via Schiavoni
- via Trenti
- via Veneziani
- viale Volano
- via Wagner

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza
- 6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza , veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

CONFERMA LA VALIDITA'

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato e sostituisce l'ordinanza P.G. n.115324/2017 del 29/09/2017.

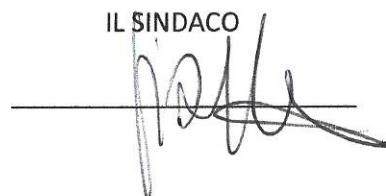
DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Le informazioni in merito alle limitazioni e all'applicazione delle misure emergenziali potranno essere reperite in cronaca Comune al seguente link: <http://ferrara.comune.fe.it/>

Ferrara, 28/09/2018

IL SINDACO



La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

- Al Servizio Infrastrutture e Mobilità U.O. Viabilità e Segnaletica
- Al Servizio Ambiente
- Alla Prefettura
- Alla Questura
- Al Corpo di Polizia Municipale
- Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)
- Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. Ospedaliera)
- A Tper
- A FER
- A Hera S.p.A.
- Al Servizio Ambiente
- All'Ufficio di Gabinetto
- All'Ufficio Stampa
- All'Informacittà
- LL.SS.

ALLEGATI

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento circolazione e gli itinerari esclusi dai divieti

Allegato 3 – Schema limitazioni alla circolazione

Allegato 4 – Schema impianti biomasse

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada.

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

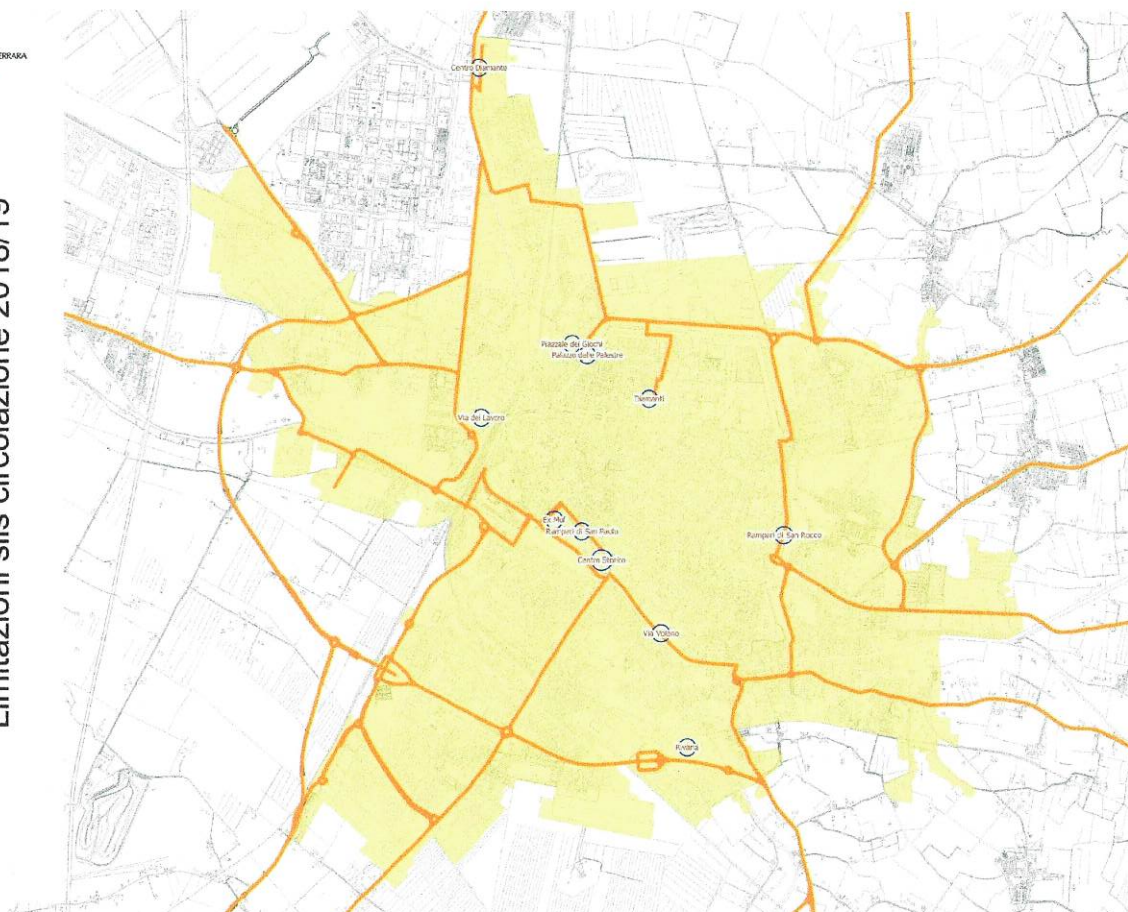
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinnaffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbratrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;

- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

[Handwritten notes and sketches on lined paper, including mathematical symbols like $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, and $\frac{3}{4}$, and some illegible handwriting.]

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
Limitazioni slls circolazione 2018/19



Piano Aria Integrato Regionale - PAIR2020
MISURE ANTISMOG
1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

quando

⊗ dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e di norma nella prima domenica del mese (domenica ecologica)

quali veicoli

le limitazioni riguardano solo alcune categorie di veicoli, controlla quali

dove

nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti e nei Comuni dell'agglomerato urbano di Bologna

 **dal 1 ottobre 2018 lo STOP vale anche per i DIESEL euro 4** 

 TUTTI I VEICOLI	METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI	 POSSONO SEMPRE CIRCOLARE
	BENZINA	 STOP PRE-EURO, EURO 1
 CICLOMOTORI E MOTOCICLI	DIESEL	 STOP PRE-EURO, EURO 1, 2, 3, 4
		 STOP PRE-EURO
CAR POOLING (almeno 3 persone a bordo), TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI, MEZZI IN DEROGA		 POSSONO SEMPRE CIRCOLARE



LEGNA E PELLETT in impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico

STOP agli impianti di categoria <=1 stella se:

- il generatore di calore ha potenza termica nominale <35kW
- è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico
- l'impianto si trova sotto i 300 metri di altitudine

inoltre...

in tutto il territorio regionale, dal 1 ottobre 2018:

- uso obbligatorio di pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato (per impianti con potenza termica nominale <35kW)
- installazione di nuovi impianti di classe emissiva >=3stelle

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG

quando

se si superano i limiti di PM10 per più giorni consecutivi, scatta l'allerta smog. Le misure entrano in vigore dal giorno dopo quello di controllo (lunedì o giovedì) fino al successivo giorno di controllo compreso

dove

nei Comuni aderenti al PAIR della provincia in cui si sono verificati i superamenti



livello di allerta 1 (4 giorni di superamento)



divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <3 stelle



abbassamento del riscaldamento fino ad un max di 19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali



divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc...)



divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli



potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure



divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

livello di allerta 2 (10 giorni di superamento)

tutte le misure previste per il I livello di allerta oltre al



divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle

altre informazioni su: www.liberiamolaria.it/info



REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Regione Emilia-Romagna

(DGR 1412/2017 del 25 settembre 2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e del Nuovo Accordo di Bacino padano 2017)

IMPIANTI A BIOMASSA

DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO

Le regole di **utilizzo di biomasse legnose dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno**, riguardano:

- gli immobili civili in cui è presente un **sistema alternativo di riscaldamento domestico**
- tutto il territorio regionale **sotto i 300 metri di altitudine**



	 CAMINETTI APERTI	 CAMINI CHIUSI INSERTI A LEGNA	 STUFE A LEGNA CUCINE A LEGNA	 STUFE AD ACCUMULO STUFE, INSERTI E CUCINE A PELLETT - TERMOSTUFE	 CALDAIE CALDAIE ALIMENTATE A PELLETT O CIPPATO	300m
2018		 stop 1 stella La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)	 ok 2, 3, 4, 5 stelle La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)			
2019		 stop 1, 2 stelle La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)	 ok 3, 4, 5 stelle La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)			

NUOVE INSTALLAZIONI



In **tutto il territorio regionale** è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- dal **1 ottobre 2018** di classe emissiva **≥3 stelle**
- dal **1 gennaio 2020** di classe emissiva **≥4 stelle**



ALIMENTAZIONE PELLETT

Dall'**1 ottobre 2018** è **obbligatorio utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale **<35 kW**, **pellet certificato** da parte di un Organismo di certificazione accreditato.



I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive che tengono conto sia del rendimento energetico che delle emissioni in atmosfera dovute all'impianto (particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio).

